



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro              | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla  | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Dott. Mario Blandini                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario   |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U |

nella seduta del 16 settembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con ricorso datato 16 aprile 2010 la ricorrente affermava di essere intestataria di un conto corrente acceso presso la banca resistente, il cui ammontare, alla data del 23 marzo 2009, era pari a euro 75.901,02; nonché di avere rilasciato, in data 30 luglio 2008, nei confronti della medesima banca fideiussione a garanzia dei crediti di una società poi dichiarata fallita.

In data 23 marzo 2009, con lettera raccomandata, la banca, a seguito della revoca delle linee di credito accordate alla società garantita, intimava la ricorrente al pagamento di euro 146.812,17 e la informava, altresì, dell'avvenuto verificarsi del presupposto per la compensazione legale tra il saldo di conto corrente e il maggior debito vantato dalla banca nei confronti della predetta società.

In data 11 novembre 2009, tramite legale rappresentante, la ricorrente eccepiva la mancata presentazione di domanda al passivo della banca entro i termini indicati ex art. 93, comma 1, L.F., sostenendo dunque l'estinzione della fideiussione prestata e chiedendo l'immediato svincolo della somma di euro 75.901,02 presente sul conto corrente.

Il 18 gennaio 2010 la banca respingeva la richiesta del legale, sostenendo il rispetto dei termini per l'insinuazione al passivo.

Con reclamo dell'8 marzo 2010, il legale della ricorrente, premesso quanto sopra, contestava l'illegittimità del comportamento della banca con riferimento al mancato svincolo delle somme, rilevando che il conto corrente sarebbe stato acceso per motivi strettamente personali e che la clausola di compensazione contrattualmente pattuita non avrebbe avuto riguardo a debiti derivanti da rapporti diversi dal conto corrente di corrispondenza.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In data 16 marzo 2010, tuttavia, in conseguenza dell'esercizio da parte della banca del diritto di compensazione, il saldo del conto corrente veniva decurtato della somma di euro 75.854,60.

Con il sopra citato ricorso, dunque, la ricorrente si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo di accertare il suo diritto ad ottenere lo svincolo e la conseguente restituzione della somma indebitamente trattenuta.

A sostegno delle proprie richieste la ricorrente rilevava che la clausola contrattuale che consente alla banca di operare automaticamente la compensazione nel caso di più rapporti di debito e credito intrattenuti con il correntista non poteva trovare applicazione nell'ipotesi in cui il debito del correntista fosse estraneo ad un rapporto di conto corrente.

Il 31 maggio 2010 la banca presentava le proprie controdeduzioni, rilevando, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 6 del contratto di conto corrente sottoscritto dalla ricorrente, alla banca era riconosciuto il diritto di effettuare la compensazione tra le somme ivi giacenti ed il credito vantato nei confronti della correntista in forza di una fideiussore sottoscritta il 30 luglio 2008.

Precisava, inoltre, la resistente di aver debitamente informato la ricorrente - con lettera del 23 marzo 2009 - della propria intenzione di esercitare la compensazione, in ragione della quale il saldo del conto corrente intestato alla cliente era stato decurtato di Euro 75.854,60, risultando a debito - alla data del 20 maggio 2010 - per Euro 7,42, in virtù della liquidazione delle competenze trimestrali e dell'imposta di bollo.

Sempre la banca informava, inoltre, che la società debitrice era stata dichiarata fallita il 31 marzo 2009 e che la propria domanda di ammissione al passivo era stata parzialmente accolta.

Tutto ciò premesso, la banca chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di rigettare il ricorso in considerazione della correttezza del comportamento tenuto e, contestualmente, di riconoscere l'obbligo della ricorrente al pagamento del saldo a debito recato dal conto corrente in virtù delle competenze trimestrali e dell'imposta di bollo.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 16 settembre 2010.

## **DIRITTO**

La questione su cui verte il presente ricorso attiene alla valutazione della legittimità della compensazione operata dalla banca tra le somme giacenti sul conto corrente della ricorrente, pari a euro 75.854,60, ed il credito vantato sempre nei confronti della ricorrente a titolo di fideiussione rilasciata il 30 luglio 2008 a vantaggio di una società poi fallita.

La ricorrente chiede la restituzione della somma da essa ritenuta indebitamente trattenuta sulla base dell'asserito presupposto secondo cui la clausola di compensazione contenuta in contratto non potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi in cui il debito del correntista, in questo caso derivante dalla sua qualità di fideiussore, fosse estraneo al rapporto di conto corrente con riguardo al quale la compensazione è stata operata.

Ad avviso di questo Collegio il ricorso non può trovare accoglimento.

Premesso infatti che l'esistenza e l'ammontare del credito opposto in compensazione dalla banca, pur non supportati da alcuna evidenza probatoria, non sono contestati dalla ricorrente, ad essere in discussione è invece unicamente la legittimità della compensazione operata dalla banca tra debiti/crediti derivanti da rapporti diversi dal conto corrente di corrispondenza.

Sotto questo profilo, peraltro, non sembrano sussistere dubbi a proposito della legittimità di tale compensazione che risulta pienamente conforme alla previsione contrattuale di cui all'art. 6, comma 3, del contratto di conto corrente stipulato dalla ricorrente, a sua volta del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tutto in linea con l'art. 11 delle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui alla Circolare ABI, serie Legale, n. 37, 2 novembre 2001.

Ai sensi di tali clausole, infatti, "quando esistono tra la Banca e il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto".

E', del resto, principio indiscusso di diritto privato generale quello secondo cui, in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è, viceversa, configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto.

Per quanto concerne, poi, la richiesta formulata dalla banca riguardo al riconoscimento di un obbligo della ricorrente al pagamento del saldo a debito recato dal conto corrente in virtù delle competenze trimestrali e dell'imposta di bollo, la medesima non può essere presa in considerazione dal Collegio in quanto il procedimento davanti all'Arbitro bancario finanziario non contempla la possibilità di domande riconvenzionali.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO